Pubblicato il 23/09/2026

N. 05295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02808/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2025, proposto da

Duferco Sviluppo s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna, Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Provinciale Coldiretti di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Tammaro Chiacchio, Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Agricola Lamberti S.a.s., Cerial Group Società Agricola Semplice di Lamberti

Pasquale & C., Azienda Bufalina di Santo Francesco, Impresa Individuale, Di Santo Antonio, Impresa Individuale, Azienda Agricola Fratelli Lisbino, Agricola di Vilio di Leopoldo di Vilio & C., Lisbino Maurizio, Impresa Individuale, Perrotta Antonio, Impresa Individuale, Agricola San Pio di Tartaro Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tammaro Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 9481 del 20.4.2025, con cui il Responsabile del 5° Settore Politiche del Territorio del comune di Orta di Atella ha disposto la revoca dei pareri rilasciati alla DUFERCO SVILUPPO s.p.a. in data 30 luglio 2024 con le note registrate ai numeri 16523, 16526 e 16528, compresi tutti gli atti e procedimenti successivi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella e della Federazione Provinciale Coldiretti di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha presentato, in data 15 e 16 aprile 2024, due procedure abilitative semplificate (PAS), ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di due impianti fotovoltaici nel territorio comunale, da installarsi, rispettivamente, in località "Masseria Cinque Vie" e in località "Ponte Rotto".

1.1 In assenza di rilievi ostativi nel termine di legge, le suddette procedure si perfezionavano, con conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 17 giugno 2024 e, in data 30 luglio 2024, il Comune

rilasciava, per ciascuna Pas, attestazione formale circa la piena validità ed efficacia dei titoli abilitativi essendo «*gli impianti ubicati in una zona ricadente nei requisiti normativi identificativi delle cosi dette "aree idonee"*».

Tuttavia, con successivo provvedimento prot. n. 9481 del 20 aprile 2025, oggetto dell'odierna impugnativa, il Comune disponeva la revoca delle predette attestazioni, ritenendo che gli interventi progettati non fossero assentibili mediante PAS, ma dovessero essere sottoposti al diverso regime dell'autorizzazione unica, in ragione della pretesa incompatibilità con la disciplina urbanistica comunale (segnatamente art. 67 NTA) e della non riconducibilità degli impianti alla categoria degli interventi agrivoltaici.

Più in dettaglio, dopo aver ripercorso nelle premesse in fatto il complesso iter di verifica avviato, su richiesta della Coldiretti - a partire dalla istanza di accesso datata 14 gennaio 2025, in merito "alle eventuali richieste di PAS per la realizzazione di impianti di energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili di tipologia fotovoltaico"- richiamati testualmente l'art. 21 nonies L. 241/1990, l'art. 8 D.lgs 190/2024 e l'art. 67 NTA, "decretava di revocare i pareri rilasciati in data 30 luglio 2024 ai nn. 16523, 16526 e 16528.

Nella motivazione della revoca il Comune poneva la considerazione che all'art. 67 NTA "oltre agli interventi elencati nei precedenti dieci commi non sono inclusi anche gli impianti fotovoltaici, né tantomeno, gli impianti oggetto del presente provvedimento possano essere identificati quali "agrivoltaici" e, tale circostanza, stante il comma 2 dell'art. 8 Procedura abilitativa semplificata – del D.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 è previsto il ricorso all'Autorizzazione Unica".

1.2 Avverso tale atto la società Duferco Sviluppo propone ricorso, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.

1.2.1 In particolare, con il primo motivo la ricorrente lamenta, in sintesi, che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione della disciplina di cui all'art. 6, commi 2, 4, 7 e 7 bis del citato d.lgs. n. 28/2011, applicabile *ratione temporis*, nonché del sopravvenuto d.lgs. n. 190/2024, erroneamente

richiamato dall'amministrazione in quanto in tesi non applicabile alla fattispecie, trattandosi di normativa sopravvenuta al perfezionamento della PAS.

Inoltre, evidenzia la tardività dell'intervento comunale, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione delle PAS per l'esercizio dei poteri inibitori *in subiecta materia* concessi all'amministrazione.

Conclude, pertanto, sostenendo che l'attività di realizzazione degli impianti fotovoltaici per cui è causa deve ritenersi definitivamente "assentita" e "lecita".

1.2.2 Con una separata serie di censure, la società ricorrente deduce altresì l'illegittimo esercizio del potere di autotutela, in assenza dei presupposti temporali e sostanziali richiesti dalla legge, nonché la carenza di motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto alla rimozione degli effetti dei titoli già consolidati e la mancata comparazione con l'affidamento maturato in capo alla società. La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione delle garanzie partecipative, non essendo stata previamente comunicata l'effettiva apertura di un procedimento di autotutela, né essendo stato consentito un adeguato contraddittorio procedimentale.

1.2.3 Infine, contesta nel merito l'assunto dell'amministrazione circa l'incompatibilità urbanistica degli interventi, rimarcando come la compatibilità in punto di zonizzazione di un impianto fotovoltaico nella zona agricola sia stabilita a monte ed *ex lege* dall'art. 20, d.lgs. n. 199/2021 e come l'art. 67 delle N.T.A. del P.U.C., richiamato nel provvedimento di "revoca", non rechi alcun divieto di installazione di siffatti impianti nelle zone agricole "E1" del territorio comunale, rilevando, invero, aree qualificate con "prevalenza di seminativi e seminativi arborati", senza alcuna indicazione, pertanto, neppure in ordine all'esistenza di eventuali colture di particolare qualità o pregio. Al riguardo sottolinea, in particolare, che la normativa vigente e i principi di settore impongono una valutazione favorevole alla diffusione di tali impianti, in assenza di specifici vincoli ostativi. Nella specie, difatti, non vi sarebbero

vincoli né di carattere paesaggistico, ambientale, culturale o di altro tipo tra quelli di cui al comma 4 dell'art. 20, legge n. 241/1990, richiamato dal comma 2 dell'art. 6, d.lgs. n. 28/2011, né tampoco di tipo idrogeologico, ecologico e/o naturalistico, con l'ulteriore conseguenza che l'intervento non necessitava di alcuno degli atti di assenso individuati dall'art. 6, comma 2, ult. cpv., d.lgs. n. 28/2011.

2. Si sono costituiti in resistenza il Comune e la controinteressata Coldiretti, asserendo sussistere una chiara incompatibilità della progettualità con il regime urbanistico, edilizio e paesaggistico vigente, con conseguente preclusione alla realizzazione dell'intervento e chiedendo il rigetto del ricorso.

2.1 Hanno inoltre spiegato intervento *ad opponendum* le società Agricola Lamberti s.a.s., Cerial Group Società Agricola Semplice di Lamberti Pasquale & C., Azienda Bufalina di Santo Francesco, Impresa Individuale, Di Santo Antonio, Impresa Individuale, Azienda Agricola Fratelli Lisbino, Agricola di Vilio di Leopoldo di Vilio & C., Lisbino Maurizio, Impresa Individuale, Perrotta Antonio, Impresa Individuale, Agricola San Pio di Tartaro Michele.

Secondo la Coldiretti e le interventrici *ad opponendum*, la progettualità in esame ricadrebbe su terreni classificati dal PUC in zona E1, quale "Area agricola di interesse strategico" e sarebbero pertanto assoggettati a specifiche misure integrate di tutela, finalizzate a preservarne l'immodificabilità quale presidio della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, considerati elementi costitutivi della c.d. multifunzionalità dell'agricoltura.

2.2 A sostegno di tale assunto, richiamano:

- l'art. 67 delle NTA allegate al PUC, che, nell'individuare gli interventi consentiti nelle aree interessate dal progetto Duferco, non contemplerebbe impianti fotovoltaici, con conseguente preclusione della relativa realizzazione;
- gli artt. 60, comma 1, e 67 delle medesime NTA prevedono che, nelle predette aree, "è vietata ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento

animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili";

- il Piano Territoriale della Provincia di Caserta, in base al quale i terreni interessati ricadrebbero tra quelli di "rilevante significato storico-culturale ed estetico-percettivo", orientati alla produzione di prodotti tipici e di qualità, mediante tecniche gestionali compatibili con la tutela delle risorse ambientali e del paesaggio.

3. Accolta l'istanza cautelare, all'udienza del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. *In limine* il Collegio intende premettere che, secondo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale: "la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificata quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, bensì, più semplicemente, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrativo a controllo preventivo … Ne segue che … una volta decorso pacificamente il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione asseverata, senza che il Comune abbia notificato l'ordine di non effettuare l'intervento, a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo in questione, e purché l'intervento sia – come nel caso in esame - riconducibile a quelli soggetti a PAS, l'attività di costruzione dell'impianto deve intendersi definitivamente assentita" (*ex multis,* Cons. Stato, sez. IV,

4gennaio 2023, n. 130; idem, 5 ottobre 2018, n. 5715). Ciò proprio in ragione della intervenuta decadenza dell'amministrazione da qualsivoglia potere di interdizione, salvo solo quanto previsto dall'articolo 21-nonies, e, comunque, sempre in presenza dei relativi presupposti e condizioni.

4.1 Dunque, in presenza di una SCIA illegittima, l'Amministrazione può intervenire, anche oltre la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori, entro il diverso termine fissato dal legislatore per l'esercizio dei poteri di annullamento di secondo grado, conservando un potere residuale di autotutela, da intendere, secondo consolidati principi giurisprudenziali, come potere "sui generis", che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo, dato che non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti *ex lege* dalla presentazione dell'atto del privato ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo.

4.2 Quanto al caso di specie, va poi chiarito che il potere di autotutela esercitato dal Comune, benché qualificato come "revoca", va più correttamente qualificato in termini di annullamento, posto che le ragioni che sorreggono l'atto afferiscono alla ritenuta illegittimità originaria dell'atto per contrarietà dell'impianto con le previsioni urbanistiche di zona e non poggiano su una rivalutazione, ora per allora, dell'interesse pubblico (*cfr.* da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1556).

4.3 Infine, va rilevato che, qualora risulti non corretto il ricorso alla PAS, essendo prevista per la fattispecie in questione l'autorizzazione unica, non si pone alcun problema di termine per i poteri di annullamento in autotutela. Infatti, come correttamente rilevato dal TAR Salerno, "*a fronte dell'utilizzo di un procedimento diverso da quello idoneo alla formazione di un titolo, il decorso del tempo non equivale alla formazione dello stesso"* (*cfr.*, *mutatis mutandi,* T.A.R. Salerno Campania sez. II, 18 dicembre 2025, n. 2150).

5. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, occorre preliminarmente verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione tramite PAS e solo successivamente sarà possibile esaminare il primo motivo di ricorso secondo il quale l'impugnato provvedimento di autotutela sarebbe illegittimo, in quanto sarebbe stato esercitato oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente.

6. Prima di procedere ad esaminare le spiegate censure, occorre ancora chiarire, in punto di fatto, se le aree in questione siano o meno qualificabili come aree idonee ai sensi del d.lgs. n. 199/2021, nella formulazione *ratione temporis* applicabile.

Ed infatti tale circostanza è affermata da parte ricorrente, mentre nelle difese delle controparti si afferma, di contro, che gli interventi in parola non ricadrebbero in "aree idonee" ai sensi del citato d.lgs. n. 199/2021.

Il Collegio, a prescindere dal rilievo opposto di inammissibilità per "integrazione postuma" in giudizio della motivazione rispetto a tali asserzioni, ritiene che dal complesso degli atti e documenti depositati in giudizio debba desumersi che le aree in questione siano da considerarsi "aree idonee" alla stregua delle considerazioni che si esporranno.

6.1 Invero, come opposto dalla ricorrente, senza che siano stati prodotti in giudizio elementi di prova contraria, dall'attestazione contenuta nella relazione tecnico-descrittiva dell'impianto, come comprovata dall'allegato 3.8 denominato "studio vincolistico e urbanistico", allegati

alle p.a.s. in argomento, in atti, risulta che le aree in oggetto, non gravate da vincoli di sorta, risultano incluse nel buffer di 500 m. da preesistenti insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2) D.lgs. n. 199/2021.

6.2 Inoltre, l'idoneità delle aree, ai sensi dell'art. 20 citato, è stata anche espressamente attestata dal Comune con gli stessi atti oggetto di "revoca" (*rectius* annullamento), e non risulta essere stata specificamente sconfessata nemmeno con lo stesso atto di autotutela, che limita la sua motivazione alla

sola contrarietà con l'art. 67 PUT (oltre che con una normativa sopravvenuta che non risulta applicabile *ratione temporis* nella specie), senza contestare la circostanza di fatto che si tratti di aree idonee.

6.3 Deve quindi ritenersi processualmente accertato che l'area di cui si controverte sia un'area idonea ai sensi del d.lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2), nel testo all'epoca vigente.

7. Poste le superiori precisazioni, nello scrutinare la legittimità dell'impugnato annullamento della PAS, la questione centrale oggetto del contendere, posta dal secondo motivo di ricorso, su cui il Collegio è chiamato a decidere, è se l'impianto, come visto, pur collocato in area agricola idonea *ex* art. 20 c. 8, lett. c-ter), n. 2), d.lgs. n. 199/2021, citato, tuttavia, non possa essere realizzato con PAS, perché privo di conformità urbanistica ed edilizia, occorrendo di contro l'autorizzazione unica.

Ciò per la specifica ragione per cui, secondo quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'art. 67 NTA non prevederebbe espressamente la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici tra gli interventi realizzabili nella zona agricola interessata, vietando usi diversi da quelli agricoli del suolo (essendo solo consentiti: la coltivazione di seminativi e seminativi arborati, costruzione di edifici destinati ad abitazioni rurali connesse alla conduzione del fondo agricolo, annessi agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, serre).

Al fine di verificare se nel caso di specie occorresse ricorrere al regime della autorizzazione unica o fosse sufficiente la PAS, occorre appurare in concreto la compatibilità urbanistica ed edilizia del progettato impianto rispetto alle specifiche disposizioni delle NTA dell'area interessata dall'intervento, invocate dal Comune a fondamento dell'atto gravato.

Le censure sul punto sono fondate.

7.1 Gioverà ricordare che la procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art. 6 d.lgs. 28/2011 (ora abrogato dal d.lgs. 190/2024, ma ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame) permette di conseguire il titolo

legittimante l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile senza la previa autorizzazione espressa dell'autorità competente, sulla base di una dichiarazione di parte, salvo il potere di tale autorità di verificare, entro il termine di legge, la ricorrenza dei presupposti di legittimità dell'intervento e, in caso contrario, di inibirne l'esecuzione. A tal fine la norma richiede che la dichiarazione di parte sia accompagnata «da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati» (art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011).

È dunque evidente che in mancanza di compatibilità urbanistica dell'impianto, *condicio sine qua non* di accesso alla PAS, per realizzare l'intervento occorre conseguire l'autorizzazione unica che ha anche valenza di variante urbanistica (*cfr.* Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338).

L'impianto normativo introdotto dal citato d.lgs. 28/2011 va poi integrato e coordinato con le disposizioni del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che, con il dichiarato scopo di semplificare e accelerare il processo di transizione energetica, ha introdotto una specifica disciplina per la individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti FER.

In particolare, nelle more della loro individuazione a livello ministeriale, l'art. 20, co. 8, d.lgs. n. 199/2021 fissa, in via temporanea, le categorie di aree idonee al collocamento dei predetti impianti, tra cui sono incluse anche alcune tipologie di zone agricole (*cfr.,* in relazione alla fattispecie in esame, l'art. 20, comma 8 c-ter) applicabile ratione temporis, secondo il quale sono aree idonee: "*esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

(..) 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;").

7.2 La questione è dunque se tale previsione consenta o meno, ai fini dell'ammissibilità della PAS, il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento contrarie, ossia che impediscano il collocamento degli impianti in ambito agricolo.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è giunta alle seguenti conclusioni:

a) la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto resta il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di PAS;

b) la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo, derivante dalla previsione di talune aree come idonee ad opera dell'art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri vincoli urbanistici e ai parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola (*cfr.* Cons. Stato, Sez. IV 29 luglio 2025, n. 6725; Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284). L'art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021 determina, quindi, il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento contrarie, ossia che impediscano il collocamento degli impianti in ambito agricolo, ma non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole;

c) posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l'abilitazione di impianti secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole (*cfr.* sul tema Cons. Stato sez. IV, 7 gennaio 2026, n. 120).

In sostanza, come enunciato dalla giurisprudenza con riferimento all'assetto normativo anteriore al D.Lgs. n. 199 del 2021, "la deroga della destinazione urbanistica ad uso agricolo è ipotizzabile in ordine alle sole disposizioni in

materia di azzonamento, ma non relativamente agli altri parametri urbanistico-edilizi che caratterizzano la zona agricola (*cfr.* Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 12 settembre 2023, n. 8284)" - così Tar Salerno, sez. III, 11 febbraio 2026, n. 255.

7.3 Ciò posto, nel caso di specie occorre verificare se le norme tecniche di attuazione del PUC, ritenute dal Comune di Orta di Atella ostative al collocamento in loco dell'impianto, siano disposizioni di azzonamento, indi superate dall'art. 20, co. 8, c ter) n. 2), d.lgs. 199/2021, oppure disposizioni contenenti altri parametri urbanistico-edilizi tuttora vigenti o, ancora, rechino previsioni general-programmatiche prive di portata direttamente ostativa.

A tal fine il provvedimento richiama la contrarietà rispetto alla disciplina edilizia recata dalle NTA al PUC e segnatamente all'art. 67 delle NTA, che, nell'individuare gli interventi consentiti nelle aree interessate dal progetto Duferco, non contempla gli impianti fotovoltaici.

Senonché tale motivazione è di per sé insufficiente a giustificare l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto le disposizioni di cui sopra vanno considerate, ad avviso del Collegio, quali previsioni di azzonamento e, come tali, vanno ritenute superate o, comunque, integrate dalle norme del citato D.lgs n. 199/2021, nella misura in cui queste ultime consentono l'installazione di impianti da energia rinnovabile nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, lett- c ter, n. 2.

Infatti, secondo condivisa giurisprudenza *"la circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra tali impianti e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli "usi agricoli" consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole"* (*cfr.* Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 120 del 7 gennaio 2026, v. anche Consiglio di Stato Sez. IV, sez. IV, 29 luglio 2025, n. 6725).

Analoghe considerazioni vanno svolte per gli artt. 60, comma 1, e 67 delle medesime NTA i quali prevedono che, nelle predette aree, "*è vietata ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione*

vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili".

Contrariamente a quanto sostenuto dalle opposte parti, dunque, le disposizioni delle NTA al PUC, che tipizzano gli interventi ammissibili in zona agricola, non ricomprendendovi quelli fotovoltaici, non ne implicano di per sé solo l'esclusione, in virtù della deroga contenuta nell'art. 20, comma 8, citato.

8. Alla stregua delle superiori premesse in ordine all'ammissibilità dell'intervento in questione tramite PAS, va scrutinato il primo motivo, con cui si è censurata la tardività dell'esercizio del potere di autotutela, in quanto sarebbe stato esercitato oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, posto che, al momento dell'adozione dell'atto gravato, non era ancora decorso il termine di 12 mesi previsto dall'art. 21 *nonies* L. 241/1990, ratione temporis applicabile alla fattispecie.

Il motivo è infondato.

Al riguardo, infatti, va precisato che il *dies a quo* non può farsi decorrere, come ritiene la ricorrente dalla data di presentazione della PAS, bensì quantomeno dal suo perfezionamento, avvenuto solo decorsi 30 giorni, con la conseguenza che alla data dell'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela il termine non era decorso.

9. In definitiva, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, salvi gli ulteriori atti.

10. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità e complessità della vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Laura Maddalena, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio	**Maria Laura Maddalena**

IL SEGRETARIO